



COMUNE DI SCANDIANO

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il presente regolamento:

- E' stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27/02/2023;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 22/03/2023 al 06/04/2023 Rep. 344



Art. 1 - Oggetto e finalità del servizio

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 26/2001, relativa al diritto allo studio, nell'ambito degli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche, il Comune di Scandiano, di seguito denominato Comune, organizza e gestisce il servizio di trasporto scolastico.

Il servizio, di norma gestito mediante affidamento a terzi secondo la disciplina vigente in materia, viene garantito per il percorso casa-scuola e viceversa, per un massimo di due percorsi giornalieri, per l'intera durata del calendario scolastico, esclusi i giorni destinati agli esami, tenuto conto delle articolazioni del tempo scuola.

Il presente regolamento disciplina:

- la gestione del servizio di trasporto scolastico, comprese le modalità per l'accesso e per il suo corretto utilizzo;
- l'erogazione del servizio di trasporto necessario per la partecipazione alle uscite didattiche e culturali realizzate direttamente o patrocinate dal Comune, secondo una programmazione predisposta annualmente di concerto con le Istituzioni scolastiche del territorio, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie.

Art. 2 - Destinatari

Hanno diritto al servizio tutti gli alunni residenti frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado del territorio comunale.

L'Amministrazione comunale, in un'ottica di tutela del diritto allo studio, laddove riscontri la sussistenza dei presupposti per la sostenibilità organizzativa e finanziaria, eroga il servizio anche agli studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado del territorio comunale.

L'Amministrazione comunale, al fine di offrire pari opportunità all'accesso ai servizi educativi, eroga il servizio a favore dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie.

La richiesta di iscrizione al servizio si effettua per l'intero ciclo, fatta salva la facoltà di successiva rinuncia, secondo i criteri di cui al successivo art. 3 e tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Sono ammessi inoltre al servizio gli alunni frequentanti le scuole del comune di Scandiano, anche se non residenti, previa convenzione con i comuni limitrofi interessati, ai sensi del Decreto del Ministero dei trasporti del 31/01/1997, purché il punto di raccolta avvenga in prossimità del confine territoriale.

L'accoglimento della richiesta dei non residenti avverrà secondo quanto previsto all'art. 3.

Di norma il servizio è garantito agli alunni residenti nelle frazioni a una distanza dalla scuola non inferiore a 1 km. Qualora la distanza sia inferiore ma il raggiungimento della fermata comporti l'effettuazione di un percorso a piedi o in bicicletta ritenuto dai competenti uffici comunali non adeguato in termini di sicurezza del minore, si procederà a istituire comunque una fermata per la raccolta e la discesa.

In deroga ai criteri sopra stabiliti potranno essere accolte richieste di carattere straordinario per situazioni di grave disagio familiare, sociale o di disabilità, valutate e documentate dal Servizio



Sociale Unificato dell'Unione Tresinaro Secchia, che dovrà preventivamente accordarsi con il competente ufficio comunale.

Art. 3 - Priorità in caso di eccedenza delle richieste rispetto ai posti

In caso di eccedenza delle richieste rispetto ai posti disponibili, sarà data priorità, all'interno di ciascun percorso casa scuola, a:

1) i residenti con domanda presentata entro i termini assegnati dal Comune, riservando priorità agli alunni della scuola dell'obbligo rispetto agli alunni della scuola dell'infanzia; secondo i seguenti parametri da considerarsi in ordine di rilevanza:

- a) assenza nel nucleo familiare di automezzi privati;
- b) orari di lavoro di entrambi i genitori incompatibili con l'accompagnare e/o ritirare il/la figlio/a a scuola;
- c) distanza dalla residenza al plesso scolastico;
- d) età del/la bambino/a, garantendo la precedenza ai più piccoli;

2) residenti, compresi quelli di nuovo insediamento, con domanda presentata dopo il termine assegnato dal Comune, compatibilmente con i posti disponibili, secondo l'ordine temporale di arrivo della richiesta e applicando i parametri a), b), c), d) da considerarsi in ordine di rilevanza;

3) studenti residenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado Istituto Superiore Statale "P. Gobetti" del comune di Scandiano, applicando i parametri a), b), c), d) da considerarsi in ordine di rilevanza e ferma restando la priorità a favore degli infra sedicenni;

4) non residenti con domanda entro il termine assegnato dal Comune, garantendo priorità ai minori d'età e applicando i parametri a), b), c), d) da considerarsi in ordine di rilevanza.

Hanno precedenza e, pertanto, accesso diretto al servizio, a condizione che abbiano rispettato i termini di iscrizione:

1. gli alunni disabili, compatibilmente con le vigenti disposizioni in merito;
2. i minori appartenenti a nuclei familiari segnalati dall'Assistente Sociale competente.

Le domande di iscrizione riferite ad alunni che frequentano, per libera scelta della famiglia, una scuola diversa da quella prevista da stradario, sono accolte solo qualora ci siano posti disponibili a seguito dell'applicazione dei parametri di cui alle precedenti lettere a), b), c) d) e ferma restando la priorità attribuita alle situazioni ai precedenti numeri 1. e 2.

Art. 4 - Servizi individualizzati

Qualora sia accertata l'assoluta impossibilità dell'utilizzo del trasporto collettivo o dell'accompagnamento da parte dei familiari, possono essere previsti trasporti individualizzati per gli alunni disabili. In tali casi si valuterà, di volta in volta, la scelta del mezzo più idoneo da utilizzare.

Art. 5 - Accesso al servizio

La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata on line tramite l'apposita piattaforma, entro il termine stabilito e comunicato alle famiglie dal Comune.



La domanda presentata ha validità per l'intero ciclo scolastico, fatta salva la possibilità per le famiglie di rinunciare al servizio, dandone preavviso al competente ufficio comunale almeno quindici giorni prima.

In caso di rinuncia al servizio senza il rispetto di detto termine di preavviso o non comunicata, è prevista l'applicazione di una penale che la famiglia rinunciataria sarà tenuta a pagare quale quota forfetaria di rimborso per spese amministrative definita dalla Giunta Comunale.

Il Comune non procederà al rimborso di alcuna somma già corrisposta dall'utente a titolo di tariffa. La penale non trova applicazione qualora la tardività sia imputabile a un giusto motivo o a una giusta causa; in ogni caso, il Comune non procederà al rimborso di alcuna somma già corrisposta dall'utente a titolo di tariffa.

Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

Il competente ufficio comunale provvederà a predisporre, annualmente, i tesserini individuali di riconoscimento, che verranno consegnati prima della fruizione del servizio.

Tutti gli alunni iscritti al servizio dovranno essere in grado di esibire, in qualsiasi momento, il tesserino personale di riconoscimento.

Art. 6 – Calendario e orari

Il servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici e dall'Amministrazione comunale, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano, secondo quanto stabilito nel Piano Annuale del Trasporto Scolastico di cui al successivo art. 7.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, in base alle singole situazioni, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. L'Ufficio comunale competente darà tempestiva comunicazione agli utenti tramite il sito istituzionale e/o altre forme comunicative compatibili con i tempi e le condizioni.

Art. 7 - Organizzazione del servizio – Definizione del Piano Annuale del Trasporto Scolastico

L'Ufficio comunale competente predispone ogni anno il Piano Annuale del Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il Piano Annuale deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio e una tempestiva informazione sia alle famiglie sia alle Istituzioni scolastiche sin dall'apertura dell'anno scolastico e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di



utenza, della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie, nonché dei criteri e delle finalità stabilite dal presente regolamento.

I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

Per preservare il principio di economicità nell'organizzazione dei servizi pubblici, il trasporto scolastico non può essere erogato quando una tratta non raggiunga il numero minimo di quindici alunni iscritti, salvo che non vi siano alunni disabili ai sensi della Legge 104/92.

Il Piano Annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.

Il Piano Annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico.

Nel piano non potranno, pertanto, essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

I punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati di concerto con il servizio di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia e con il competente servizio del III Settore del Comune.

Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo sino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico, in quanto sarà la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

L'autista e/o l'accompagnatore non potranno consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell'alunno.

Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente e comunicati alle famiglie tramite l'indicazione sul tesserino di trasporto scolastico.

Al fine di assicurare la qualità del servizio e la sicurezza degli utenti, il Comune e le Istituzioni scolastiche, tramite appositi accordi, definiscono sulla base delle risorse disponibili e della sostenibilità organizzativa, le più opportune forme di collaborazione per la gestione della raccolta e della consegna degli iscritti al servizio di trasporto scolastico presso i singoli plessi.

I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate (il più vicino possibile a casa e in luoghi non pericolosi).

E' facoltà del Comune stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.

In alcuni casi possono essere previsti percorsi unici per alunni dei diversi gradi scolastici.



Art. 8 - Tariffa

La fruizione del servizio prevede la corresponsione di una tariffa, il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta comunale.

L'utente che richiede il servizio deve essere in regola con tutti i pagamenti relativi alle diverse utenze scolastiche.

Per il trasporto scolastico degli alunni disabili il servizio è gratuito.

Art. 9 - Accompagnatore sul mezzo

Su tutti i mezzi con a bordo bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, è previsto un adulto con funzioni di accompagnatore, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Gli accompagnatori coadiuvano l'autista nella sorveglianza sul mezzo, nonché durante la salita e la discesa degli utenti.

Art. 10 - Norme di comportamento sul mezzo

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità e il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

In tale spirito, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

Gli alunni che usufruiscono del trasporto sono tenuti a rispettare le norme di comportamento indicate nel presente articolo, a tutela della correttezza e della sicurezza, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite da autisti e accompagnatori.

Più precisamente le norme sono le seguenti:

- *salita sul mezzo*: deve avvenire solo ed esclusivamente al punto di raccolta prefissata, in modo ordinato, tenuto conto che sono presenti alunni di età diverse e nel rispetto della massima puntualità: l'arrivo del minore, condotto e vigilato dal genitore, va previsto sempre almeno cinque minuti prima dell'orario di raccolta;
- *sul mezzo e durante il tragitto* gli alunni devono:
 - restare seduti al proprio posto;
 - non occupare con zaini o indumenti altri posti oltre il proprio;
 - evitare nel modo più assoluto comportamenti non rispettosi verso i compagni di viaggio e gli adulti preposti al servizio;
 - non danneggiare in alcun modo il mezzo e le sue suppellettili, compreso l'imbrattamento;
 - è vietato sporgersi e/o gettare oggetti dai finestrini.
- *discesa*: presso le fermate previste i genitori, o altri famigliari o adulti maggiorenni delegati per iscritto al momento della domanda o depositata e regolarizzata preventivamente presso gli uffici competenti in corso d'anno, sono tenuti a ritirare gli alunni personalmente e agli orari prestabiliti.

In caso di assenza dell'adulto, il bambino sarà riconsegnato alla scuola di provenienza o altra istituzione pubblica, sotto la sorveglianza di adulti. In tale caso, il personale addetto alla



sorveglianza, dopo aver invitato i genitori al rispetto di tale regola, segnalerà quanto accaduto al competente ufficio comunale.

Qualora la struttura sia già chiusa il minore sarà consegnato alla Polizia Locale.

Il competente ufficio comunale, qualora le infrazioni alla regola dovessero ripetersi, potrà decidere appositi provvedimenti fino alla sospensione dal servizio.

Nel caso in cui, in base alla valutazione fatta delle famiglie, gli alunni abbiano raggiunto un maggiore grado di autonomia, i titolari della responsabilità genitoriale potranno previamente rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta con la quale l'alunno potrà procedere alla discesa presso la fermata assegnata senza che necessiti per il ritiro la presenza di persona maggiorenne.

Al fine di garantire la massima tempestività di informazione da parte degli addetti al servizio di trasporto, in caso di emergenza, i genitori sono tenuti a fornire all'ufficio competente tutti i possibili recapiti telefonici, che saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il fine suddetto.

L'autista e/o l'accompagnatore dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente al competente ufficio comunale coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il Comune si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con i propri operatori muniti di tessera di riconoscimento, al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti sia la regolarità del trasporto (salita – permanenza - discesa), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la responsabilità genitoriale sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni durante il trasporto. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari e a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito, salvo casi di motivata urgenza e contingenza tali da rendere impossibile o estremamente difficoltosa la condivisione con il competente ufficio comunale.

Art. 11 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

Il Comune, al di fuori degli orari previsti nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico e nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie, eroga il servizio di trasporto per la realizzazione di progetti e/o iniziative organizzate direttamente o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

A tal fine, il Comune e le istituzioni scolastiche definiranno, di norma prima dell'avvio dell'anno scolastico, un calendario di massima, che verrà trasmesso dal competente ufficio comunale al gestore del servizio.

Nel corso dell'anno scolastico, il dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà trasmettere all'appaltatore e per conoscenza al competente ufficio comunale, entro il giorno 20 del mese precedente, la programmazione per il mese successivo comunicando tutti gli elementi necessari (numero degli alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione ...) per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio.



L'appaltatore provvederà a esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse assegnate dal Comune, dandone comunicazione al dirigente scolastico e al competente ufficio comunale.

Per l'organizzazione e la gestione del servizio, l'ufficio comunale competente, prima dell'avvio dell'anno scolastico, dovrà far pervenire alle Istituzioni scolastiche del territorio le disponibilità del mezzo nonché i riferimenti identificativi dell'appaltatore del servizio e i relativi recapiti.

Relativamente alle uscite didattiche promosse e organizzate in autonomia dalle Istituzioni scolastiche, il Comune, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e di sostegno alla Scuola, s'impegna – laddove possibile – a vincolare il proprio appaltatore a praticare nei loro confronti i medesimi patti e condizioni, qualora i dirigenti scolastici manifestino tale interessamento.

L'organizzazione e la gestione di dette uscite, così come il rapporto intercorrente tra le Istituzioni scolastiche e l'appaltatore, esulano dalle competenze e dalle responsabilità della struttura comunale.

Art. 12 - Comunicazioni Comune-Famiglia

Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

Il competente ufficio comunale comunicherà:

- tempestivamente e, comunque, non oltre il 31 agosto, l'accoglimento o il rigetto della domanda di fruizione del servizio di cui al precedente art. 5;
- tempestivamente agli utenti eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico, qualora si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del precedente art. 7.

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, al competente ufficio comunale, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Nei casi di domande presentate oltre i termini previsti, il competente ufficio comunale provvederà alle verifiche previste, comunicando tempestivamente l'esito delle stesse.

Art. 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni scolastiche

Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni scolastiche per la soluzione delle criticità che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Entro il mese di luglio di ogni anno, il competente ufficio comunale richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano Annuale del Trasporto dell'anno scolastico successivo.

Il competente ufficio comunale, di norma entro il mese di maggio di ogni anno, trasmette alle Istituzioni scolastiche la comunicazione di apertura delle iscrizioni al servizio.



Art. 14 - Sospensione dal servizio

Le inosservanze, da parte degli alunni trasportati, delle norme di comportamento di cui all'art. 10 saranno segnalate dagli addetti al servizio, ogni qualvolta si verificano, al competente ufficio comunale, che provvederà a informare per iscritto le famiglie perché possano intervenire per modificare i comportamenti non idonei degli alunni.

Il Comune, contestualmente, informerà anche l'Istituzione scolastica in merito agli episodi segnalati, affinché, in un rapporto di collaborazione, possano essere attivati idonei interventi dissuasivi e/o formativi.

Tale metodo intende confermare, tra l'altro, l'attenzione di tutti gli adulti a comportamenti di correttezza da tenersi in ciascuno degli ambienti di vita dei ragazzi.

Qualora i comportamenti scorretti si protraggano, il Comune, con informazione scritta e previo confronto con la famiglia in merito alle contestazioni sollevate sui comportamenti inadeguati, procederà alla sospensione temporanea del servizio, per una durata proporzionale alla gravità del comportamento.

Qualora, dopo la ripresa del servizio, si dovessero verificare episodi reiterati di mancato rispetto delle norme di comportamento potrà essere prevista la sospensione fino al termine dell'anno scolastico. In tali casi non è previsto il rimborso delle quote tariffarie annuali già versate.

E' in ogni caso obbligatorio il risarcimento qualora siano stati procurati danni a cose o persone a carico dei genitori dell'alunno responsabile.

Art. 15 - Protezione dei dati personali

Gli uffici interessati del Comune utilizzeranno i dati personali degli utenti nel rispetto della normativa vigente in materia per esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione e alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

Per i suddetti fini, i dati indispensabili verranno comunicati anche all'appaltatore del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, viene fornita apposita informativa.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2023/2024

